



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità

POR FSE 2007/2013
ASSE II – OCCUPABILITA'
Linea di attività e.1.3

AVVISO PUBBLICO

(rettificato con Determinazione n.8661-581 del 25/02/2013)

“Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna

(Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni con legge 106/2011 e s.m.i.)



Indice

Indice.....	2
Art. 1. Premessa e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 Definizione dell'Intervento.....	5
Art. 3. Soggetti beneficiari dell'Intervento	5
Art. 4 Misure e limiti di fruizione del credito d'imposta.....	6
Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto.	7
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto.....	9
Art.7 Procedura di valutazione delle istanze.....	10
Art 8 Modalità di erogazione degli incentivi	13
Art. 9 Cause di esclusione.....	14
Art. 10 Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.....	14
Art. 11 Verifiche, controlli e monitoraggio	15
Art. 12 Cause di decadenza.....	16
Art. 13 Recupero del credito per indebito utilizzo.....	17
Art. 14 Risorse finanziarie	17
Art. 15 Informativa Privacy	17
Art. 16 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento	18
Art. 17 Pubblicità dell'Avviso	18
Art. 18 - Indicazione del Foro competente	18



Art. 1. Premessa e riferimenti normativi

1.1. Premessa

Il presente avviso viene adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in attuazione del Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012. Il citato articolo 2 prevede l'istituzione di un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

1.2 Riferimenti normativi

La Regione adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

- decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
- decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito ,con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla GUUE il 09/08/2008 – Serie L 214 (il "Regolamento 800");
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei citati Regolamenti CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;
- legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;



UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



obiettivo competitività regionale e occupazione

- articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 70/2011;
- decreto di natura non regolamentare del 24.05.2012 pubblicato nella GU n. 127 del 01/06/2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 dell' articolo 2 del succitato "Decreto Sviluppo", nonché le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta;
- Legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/7 del 07/12/2011 – Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione 2011-2014;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; DPR n. 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (il "DPR 196");
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007 (il "QSN");
- Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) n. 2362 del 3 aprile 2012 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 29.05.2012 (il "POR Sardegna FSE");
- Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati il 18/06/2008 dal Comitato di Sorveglianza (i "Criteri FSE");
- Vademecum per l'operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 42437/4735/DG del 05.11.2010 disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione Programmazione - programmazione 2007/2013 - programmazione UE - POR FSE - Gestione e controllo (il "Vademecum").



Art. 2 Definizione dell'Intervento

Sulla base dei pertinenti riferimenti normativi in merito al credito di imposta in argomento (Decreto Legge n. 70/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 2011; decreto legge n. 5/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; decreto interministeriale del 24.05.2012 "Disposizioni di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70") e delle Deliberazioni della Giunta Regionale nr. 49/7 del 7 dicembre 2011 e n. 23/2 del 29/05/2012 la Regione Sardegna promuove a valere sull'Asse II Occupabilità del POR Sardegna 2007/2013 FSE, un intervento finalizzato ad incentivare l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati". L'agevolazione, erogata attraverso lo strumento del credito d'imposta come descritto al successivo art. 8, verrà concessa ai datori di lavoro di cui all'art. 3 del presente avviso che assumono, lavoratori definiti dalla Commissione svantaggiati o molto svantaggiati, nei limiti temporali definiti al successivo art. 3 e delle risorse disponibili di cui al successivo Art. 14.

Art. 3. Soggetti beneficiari dell'Intervento

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale i beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nella Regione Sardegna.

Il presente avviso fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data del 1 giugno 2012 nella Regione Sardegna. L'eventuale successivo termine per la presentazione delle istanze relative ai lavoratori assunti in data successiva al 1 giugno 2012 ed entro il 13 maggio 2013, potrà essere fissato dalla Regione nel caso residuo risorse una volta definita la graduatoria di cui al successivo Art. 7.

Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Stato ed enti pubblici), di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni.

Sono esclusi, altresì, i settori di cui all'art. 1 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 800/2008.¹

¹ Il presente Regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

- a) Aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale a rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- b) Aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purchè queste categorie di aiuto non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione
- c) Gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei casi seguenti: i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;



Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle singole imprese nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.

Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo ai sensi dell'art.2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

2. L'articolo 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:

1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile²;

2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

Art. 4 Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore "svantaggiato" assunto nel periodo richiamato dal comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

d) Gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

e) Gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

f) Gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

g) Gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche"

² Legge 482 del 15/12/1999 e III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali



I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Si individuano perciò come rientranti nei costi salariali la retribuzione lorda determinata secondo gli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e la quota di contribuzione INAIL. Detti costi salariali vanno depurati da eventuali sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione (Art. 3, comma 1 del Decreto Interministeriale)..

Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

L'aiuto non potrà superare per ciascuna impresa la soglia di notifica individuale di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto.

Ai sensi del presente avviso e conformemente alle disposizioni previste dall'art. 5, del decreto interministeriale del 24 maggio 2012, possono presentare le istanze di fruizione dell'agevolazione fiscale, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui ai successivi articoli, i datori di lavoro previsti dall'Art. 3 che presso la sede operativa, stabilimento o ufficio collocati nell'ambito della Regione Sardegna abbiano assunto a tempo indeterminato i lavoratori di cui allo stesso art. 3 nel periodo compreso tra il **14 maggio 2011** (data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011) e il **1° giugno 2012** (data di pubblicazione del decreto interministeriale del 24 maggio 2012).

La Regione si riserva di assegnare, alle medesime modalità e condizioni stabilite da questo avviso, eventuali risorse residue e/o ulteriori finanziamenti rispetto a quelli stanziati (come indicato al successivo Art. 14) per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati avvenute a partire dal 2 giugno 2012 e fino al 13 maggio 2013.

A tal fine, con apposito avviso reso pubblico nei modi di legge sarà fissato il nuovo termine per la presentazione delle istanze.



Per accedere al contributo, e ai fini della dimostrazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.800/2008 i datori di lavoro devono dichiarare: che l'assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenta un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nel periodo di cui al comma 3 dell'art.2 del Decreto n. 70/2011 (12 mesi precedenti alla data di assunzione). Ove non rappresenti un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Si rappresenta che:

1. l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente capoverso, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro;
2. l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
3. i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare un prospetto che riepiloghi il calcolo dell'incremento occupazionale (Allegato 2 A: cfr. art. 6)

Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare che:

- o non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- o non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure
- o ha beneficiato, secondo la regola de minimis, di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite, oppure



- ha rimborsato – o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - in data (gg/mese/anno)/..../..... mediante..... (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- che, inoltre, è in regola con:
 - l'applicazione del CCNL;
 - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
 - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - tutte le normative in materia di lavoro in genere;
- che, inoltre,
 - l'impresa non è in difficoltà ai sensi della definizione di cui all'art. 1 par. 7 del Regolamento (CE) 800/2008;
 - non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi;
 - è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo;
 - che l'aiuto richiesto rispetta le regole di cumulo previste dall'art. 7 del Regolamento (CE) 800/2008 e secondo quanto richiamato all'art. 10 del presente avviso,

La partecipazione alla procedura di cui al presente dispositivo comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nell'Avviso.

Art. 6 Termini e Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

Le imprese interessate dovranno presentare la seguente documentazione:

- istanza di accesso all'agevolazione in originale ed in bollo (**Allegato 1**) contenente la dichiarazione attestante l'avvenuta assunzione di lavoratori così come definiti all'Art. 3, con l'indicazione dell'importo complessivo di aiuto richiesto da calcolare sulla base del costo salariale effettivo,



corredata da copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità;

- dichiarazione relativa ai destinatari delle azioni, e dell'ammontare del contributo richiesto (**Allegato 2**), e dichiarazione attestante il calcolo dell'incremento occupazionale netto dei lavoratori a tempo indeterminato (**Allegato 2 A**) corredate da copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'avviso e all'intensità di aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, corredata da copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità

Tutte le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi del DPR 445/2000.

La succitata documentazione dovrà essere inoltrata esclusivamente, pena inammissibilità, in busta chiusa, **a partire dalle ore 10.00 del giorno 20/09/2012** ed **entro le ore 12.00 del giorno 22/10/2012**, attraverso i servizi postali o altri servizi autorizzati che garantiscono la tracciabilità (data e ora) - **è esclusa in ogni caso la consegna a mano e farà fede esclusivamente la data e l'orario di accettazione** apposte dal Servizio postale o dall'Agenzia di recapito - al seguente indirizzo: Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro, formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità - - Via XXVIII Febbraio 1, 09131 CAGLIARI, avendo cura di apporre sulla busta la dicitura **“POR Regione Sardegna FSE 2007/2013 – “Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”- “Non aprire la busta”**, nonché gli estremi identificativi del mittente (con relativi recapiti di telefono, fax, e-mail se presenti).

Per l'inoltro delle domande dovranno essere utilizzati i modelli allegati appositamente predisposti dall'Amministrazione regionale, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa. In ogni caso, ove non fossero utilizzati i modelli allegati, le domande e dichiarazioni dovranno avere i contenuti in essi rappresentati.

Il recapito del plico, e la conseguente determinazione dell'ora e della data di spedizione, rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Assessorato non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Art. 7 Procedura di valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze avrà carattere amministrativo e riguarderà esclusivamente il possesso dei requisiti in capo ai beneficiari e ai destinatari dell'intervento; sarà effettuata dal Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità dell'Assessorato regionale del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; le istanze **saranno istruite secondo l'ordine cronologico di spedizione, fino ad**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esaurimento delle risorse disponibili. A parità di condizioni (data e ora di spedizione) si procederà al sorteggio.

a) La Regione, a seguito dell'istruttoria delle istanze compiuta dagli Uffici come precedentemente specificato, formula la **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine cronologico di spedizione nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili.

La graduatoria sarà suddivisa in tre elenchi:

- Domande ammesse e finanziabili;
- Domande non finanziabili per carenza di risorse;
- Domande non ammesse a contributo;

La **graduatoria provvisoria** approvata con determinazione del Direttore del Servizio Politiche del Lavoro e per le pari opportunità verrà pubblicata – e la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti - sul sito Internet della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/, nel Menu' Servizi della sezione "Bandi e gare" della pagina dedicata all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sul sito www.sardegnaelavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it. La determinazione di approvazione della graduatoria **provvisoria** sarà inoltre pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S.

Le imprese ammesse e finanziabili di cui alla **graduatoria provvisoria** sono tenute ad inviare alla Regione all'indirizzo di cui all'art. 6, la **Nota di Adesione** al beneficio del credito d'imposta allegata alla determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria. La **Nota di Adesione** debitamente compilata e sottoscritta dall'impresa dovrà essere inviata alla Regione, **pena decadenza**, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione della succitata graduatoria attraverso i Servizi postali o altri servizi autorizzati che garantiscano la tracciabilità (data e ora), è esclusa in ogni caso la consegna a mano e farà fede esclusivamente la data e l'orario di accettazione apposte dal servizio postale o dall'Agenzia di recapito.

Si precisa che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria non è consentito alle imprese procedere alla compensazione del credito d'imposta concesso. Detta compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 potrà essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva con le modalità previste all'art. 8 dell'Avviso.

b) La Regione successivamente al ricevimento della "Nota di Adesione" predispone la **graduatoria definitiva** delle domande ammesse e finanziabili, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande non ammesse a contributo, che approvata con determinazione del Direttore del Servizio Politiche del Lavoro e per le pari opportunità sarà pubblicata (**la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti**) sul sito Internet della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/, nel Menu' Servizi della sezione "Bandi e gare" della pagina dedicata all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sul sito www.sardegnaelavoro.it e sul sito



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



www.sardegnaprogrammazione.it- La medesima graduatoria conterrà, per i soggetti ammessi al beneficio, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) generato dall'Amministrazione, che dovrà essere riportato su tutte le comunicazioni ufficiali verso la Regione. La determinazione di approvazione della graduatoria definitiva sarà inoltre pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S.

La Regione comunica mediante la suddetta pubblicazione della graduatoria, ai soggetti beneficiari l'accoglimento dell'istanza, nonché - ai soggetti esclusi – il relativo rigetto.

c) Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno rese note ai beneficiari anche le istruzioni operative in merito alla documentazione da fornire alla Regione per la verifica della spesa sostenuta. Più in particolare, si precisa che:

- le imprese beneficiarie sono tenute a inviare alla Regione (all'indirizzo di cui all'art. 6) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva la seguente documentazione attestante la spesa sostenuta fino alla data di comunicazione di accoglimento dell'istanza:

1. prospetto riepilogativo di calcolo della retribuzione mensile (da produrre per ciascun mese nel periodo di interesse e per ciascun lavoratore interessato) comprensiva di:
 - retribuzione lorda prima delle imposte;
 - contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - contributi assistenziali per figli e familiari;

redatto secondo le seguenti modalità:

Retribuzione lorda prima delle imposte (a)	Contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali (b)	Contributi assistenziali per figli e familiari (c)	Totale retribuzione mensile (d=a+b+c)	Importo del credito d'imposta – in Euro (e=d/2)

2. Copia del contratto di lavoro;
3. Copia dei cedolini mensili del dipendente relativi al periodo di interesse;
4. Dichiarazione di ciascun lavoratore interessato dell'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle spettanze nette;
5. Copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle competenze nette;³

³ **Documentazione richiesta alternativamente per l'attestazione di pagamento:**

- fotocopia dell'assegno bancario debitamente compilato in tutte le sue parti (luogo e data di emissione, beneficiario, firma del titolare del c/c), con la clausola di non trasferibilità e fotocopia dell'estratto conto bancario attestante l'addebito;



6. Dichiarazione, presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta presentazione delle denunce contributive aziendali mensili all'INPS (Mod. UNIEMENS cumulativo) riferite al periodo lavorativo di cui sopra presentate dall'impresa, comprendente il dettaglio di tutte le informazioni in esse contenute;
 7. Dichiarazione, presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il contenuto del "Rendiconto Individuale del lavoratore" "(mod. UNIEMENS individuale) relativo al lavoratore per il quale si richiede il contributo e riferito al periodo di cui sopra;
 8. Copia dei relativi modelli F24 che comprovino il pagamento dei contributi obbligatori e dei contributi assistenziali per figli e familiari del lavoratore assunto;
 9. Prospetto per la rilevazione dei dati di monitoraggio fisico dell'intervento (da inviare per e-mail all'indirizzo di posta elettronica: lav.credito.imposta@regione.sardegna.it).
- d) le imprese beneficiarie, per le successive mensilità, con cadenza quadrimestrale entro 30 giorni (dal termine del quadrimestre) sono tenute a inviare alla Regione la medesima documentazione di cui al punto c), per le spese effettivamente sostenute, unitamente ad una dichiarazione di conferma che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa beneficiaria è superiore a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione di ciascun lavoratore interessato dal credito di imposta. In ogni caso l'ultimo invio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal termine dei 12/24 mesi successivi all'assunzione.
- e) le imprese beneficiarie, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo alle assunzioni effettuate e fino al termine fissato quale causa di decadenza del diritto al credito di imposta di cui al successivo Art. 12- lett. b) - sono tenute a inviare alla Regione apposita dichiarazione relativa al mantenimento dei posti di lavoro creati, per i quali si è utilizzato il credito di imposta.

A seguito della definizione dei rapporti tra Regione Sardegna, Ministeri competenti e Agenzia delle Entrate e/o delle circolari e direttive che potranno essere adottate dall'Agenzia delle Entrate, la Regione si riserva di richiedere i documenti suddetti con diversa cadenza – anche mensile ove necessario e/o opportuno, nonché di richiedere ulteriori e/o diversi documenti relativi all'assunzione e ai costi salariali sostenuti.

Art 8 Modalità di erogazione degli incentivi

Gli aiuti previsti dall'avviso saranno concessi attraverso il meccanismo del credito di imposta. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui ai precedenti

-
- fotocopia dell'assegno circolare emesso e del relativo cedolino dell'Istituto di Credito, con relativo addebito;
 - fotocopia della contabile bancaria prodotta dall'Istituto di Credito per i pagamenti con bonifico;



paragrafi 6 e 7 ed entro due anni dalla data di assunzione. L'importo del credito d'imposta da portare in compensazione è quello calcolato esclusivamente sulla base dei costi salariali già sostenuti.

Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo che verrà comunicato sulla base della convenzione tra Regione Sardegna e Agenzia delle Entrate che sarà determinata con atti successivi, fatte salve le diverse e ulteriori modalità che potranno essere stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 9 Cause di esclusione

Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati motivi di esclusione:

- la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6 del presente avviso;
- l'assenza delle diciture previste sul frontespizio delle buste che determini la non identificabilità dell'oggetto o l'anonimato;
- la presentazione da parte di soggetti diversi dai beneficiari definiti all'Art. 3;
- la presenza di destinatari diversi da quelli di cui all'Art. 3;
- la mancata chiusura delle buste;
- l'assenza di uno dei documenti cartacei prescritti agli artt. 5 e 6 o di una delle dichiarazioni ivi contenute;
- la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto).

Art. 10 Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e sono assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, in particolare l'art. 40, che disciplina aiuti per l'assunzione di



lavoratori "svantaggiati" e molto svantaggiati definiti tali ai sensi dell'art. 2, punto 18 e 19 del medesimo disposto normativo.

Il presente avviso, inoltre, prevede il rispetto della pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondo Strutturali e di Fondo Sociale Europeo in particolare.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'articolo 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Le imprese ammesse al beneficio del contributo devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

La Regione Sardegna effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista beneficiari, in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea e ss.mm.ii.; pertanto la partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione alla pubblicazione dei dati relativi a ciascun progetto.

Art. 11 Verifiche, controlli e monitoraggio

La Regione al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procede ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui all'art. 4 dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 10, par. 2, del Reg (CE) 800/2008. In ogni caso, detta documentazione deve essere conservata fino ai tre anni successivi alla chiusura del POR, ove tale termine risultasse successivo al precedente, in base alle prescrizioni di cui all'Art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006 e s.m.i..

Le imprese beneficiarie, inoltre, sono tenute a fornire alla Regione la documentazione necessaria ad effettuare le verifiche, così come indicato all'Art. 7, entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza e, successivamente, con la cadenza stabilita dal medesimo art. 7 per l'intera durata del beneficio.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale.



In attuazione dei regolamenti CE sul controllo delle agevolazioni finanziarie concesse nell'ambito dei fondi comunitari, la Regione è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati. La Regione può in ogni momento effettuare controlli *in itinere* ed *ex post* presso il Beneficiario al fine di verificare l'effettiva continuità dell'operazione nonché la veridicità delle dichiarazioni rese. I Beneficiari dovranno fornire ogni informazione o documentazione necessaria in qualunque momento.

E' fatto obbligo ai Beneficiari di trasmettere i dati relativi al monitoraggio fisico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione. Deve inoltre garantire l'alimentazione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatico regionale o nelle more del completamento di tale sistema attraverso modulistica cartacea resa nota dall'Amministrazione. La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche volte a controllare l'effettiva occupazione dei lavoratori.

Art. 12 Cause di decadenza

Il diritto al credito d'imposta decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo dalla data di assunzione di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
- c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.



Art. 13 Recupero del credito per indebito utilizzo

Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L'indebita fruizione può anche essere accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo.

Art. 14 Risorse finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso sono complessivamente disponibili Euro 20.000.000,00 a valere sull'UPB S 02.03.008 capitoli SC02.0937-SC02.0938-SC02.0939 del Bilancio della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2012, per il finanziamento del credito d'imposta relativo alle assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati avvenute nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 1° giugno 2012.

Gli interventi sono finanziati a valere sul P.O.R. FSE Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013 della Regione Sardegna, Asse II "Occupabilità" Obiettivo specifico e) – linea e.1.3

Art. 15 Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 276/2003 o nei registri degli aiuti concessi, istituiti a livello regionale o nazionale.
- titolare del trattamento è la Regione Sardegna – Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Politiche del Lavoro e per le pari opportunità ;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Dirigente del Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità ;



Art. 16 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi” la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità. Pertanto, Responsabile del procedimento è il Direttore del succitato Servizio.

Art. 17 Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (nell'apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” dedicata all'Assessorato del Lavoro), sul sito www.sardegna lavoro.it . e sul sito www.sardegna programmazione.it La modulistica potrà essere ritirata anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assessorato, Via XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari – (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00) tel.070/6067038.

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate mediante email all'indirizzo di posta elettronica lav.credito.imposta@regione.sardegna.it oppure contattando i seguenti numeri telefonici 070/6065503-5665-5713-5812. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione sui siti sopra riportati, nella sezione relativa all'Avviso in oggetto.

Art. 18 - Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Data 25/02/2013

Il Direttore del Servizio
Dott. Emerenziana Silenu